



OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla disciplina del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024-2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 18:05, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Assessore	Si	
GRECO GIOVANNI	Assessore	Si	
DE RENZO ANGELA MARIA	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 21 del 09.02.2024, sottoposta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Nicola Corigliano, per come di seguito riportata:

PREMESSO

- che il Comune di Crotone per il nuovo anno scolastico 2024-2025 deve provvedere a garantire il servizio trasporto scolastico per gli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di competenza comunale;
- che l'art. 2 del D.Lgs. 63/2017, prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...)”*;
- che l'art. 5 del medesimo decreto legislativo, comma 2, prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico”*;

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, del D.Lgs. 267/2000, che recita: *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti, lettera c): le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

RICHIAMATO il DM. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale con un'elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma comprendente unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni;

RICHIAMATA la Legge Regionale n.27/1985 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio”, che definisce come essenziali i servizi a supporto delle attività scolastiche, quali quelli del trasporto e della refezione scolastica, così recitando testualmente all'art. 4 - Tipologia degli interventi, comma 1: *“A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II grado sono attuati i servizi di mensa e di trasporto”*;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

RICHIAMATO il parere n. 46/2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, dove è stato enunciato il principio che *“il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio”*.

PRESO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato DM. n. 131/1983;

RICHIAMATI

- 1) il Decreto Legge n. 126/2019, avente ad oggetto: *“misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, e nello specifico l'art. 3 c. 3) che recita: *“fermo restando l'art. 5 del D.L. 13/04/2017 n.63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'Ente Locale per l'erogazione del servizio o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 a 826 della Legge 30/12/2018 n. 145”*, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a chiarire la natura e i parametri di organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico;
- 2) la Deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 03.05.2023, con la quale si è provveduto a determinare le tariffe relative al servizio di trasporto per l'anno scolastico 2023\2024, attualmente in vigore;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di trasporto scolastico, è assicurato su istanza di parte e previo il pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell'utenza, determinata per fasce di reddito ISEE;
- negli ultimi esercizi di bilancio il margine tra i costi dei servizi e le entrate che derivano dalle quote versate dai cittadini ha evidenziato la necessità di effettuare una rimodulazione delle tariffe per ridurre le diseconomie tra costo complessivo dei servizi ed entrate da essi derivanti, oltreché la necessità di contrastare eventuali fenomeni di morosità attraverso una differente organizzazione degli stessi;
- al fine di rendere sostenibile dal punto di vista economico il servizio, è intenzione dell'amministrazione comunale, anche per il l'anno scolastico 2024-2025, limitare e correggere i casi di morosità al fine di rendere maggiormente sostenibile il servizio;

PRESO ATTO, quindi, che la Corte dei Conti, ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato DM. n. 131/1983;

DATO ATTO che, per l'anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del TUEL;

EVIDENZIATO che, in altri pareri, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso, ad es. la sez. Campania n. 222/2017, pur avendo chiarito la natura di servizio pubblico *pleno iure* del servizio di trasporto scolastico, conclude affermando il principio che *"nell'erogazione del servizio, gli enti: dovranno motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico"*, essendo, comunque, tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL in materia di coperture;

DATO ATTO che, i citati servizi, negli anni passati, per esigenza di bilancio comunale, sono stati assoggettati a contribuzione da parte degli utenti, in quanto ricompresi tra i servizi a domanda individuale;

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 03.05.2023 valide per l'anno precedente, mantenendo comunque i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione sulla base dei dati previsionali acquisiti per l'anno 2023 delle entrate e delle spese secondo lo schema di seguito descritto:

Fasce di reddito ISEE	Mensile primo figlio	Mensile secondo figlio	Mensile terzo figlio
Diversamente abili (L.104/92)	esenti	esenti	esenti
0,00-3.000,00	€ 15,00	€ 10,00	€ 8,00
3.000,01 – 6.000,00	€ 20,00	€ 16,00	€ 12,00
6.000,01 - 8.000,00	€ 24,00	€ 19,00	€ 16,00
8.000,01 – 10.000,00	€ 28,00	€ 22,00	€ 18,00
10.000,01 – 12.000,00	€ 33,00	€ 27,00	€ 21,00
12,000,01 - oltre	€ 48,00	€ 38,00	€ 31,00

RITENUTO

- di dover subordinare l'accettazione delle domanda di iscrizione al servizio, al versamento di una quota mensile anticipata, da effettuare inderogabilmente entro i termini previsti per l'iscrizione;
- di fissare l'importo della quota mensile anticipata in misura pari ad una mensilità della quota di iscrizione prevista per ciascuna fascia di di reddito;
- di stabilire che la quota mensile anticipata, nei casi di accertata regolarità dei pagamenti per tutti i mesi precedenti, potrà essere imputata alla tariffa dovuta per l'ultimo mese di fruizione del servizio per l'anno scolastico;

RITENUTO di dover dettare una più dettagliata disciplina per l'iscrizione e la fruizione del servizio per come di seguito indicato:

- 1) il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città che abitano ad una distanza uguale o superiore a 1 (uno) chilometro dalla sede scolastica;

2) l'iscrizione dovrà essere effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblicato con cadenza annuale dal Comune di Crotona nella sezione "avvisi" del proprio sito istituzionale, salvo casi di forza maggiore discrezionalmente valutati dai responsabili del servizio;

c) è consentita agli utenti la possibilità di rinunciare al servizio **nei soli casi di forza maggiore debitamente documentati**, quali, a titolo esemplificativo, la mancata frequenza determinata da malattia, il trasferimento di residenza, la cessazione debitamente documentata alla scuola, per altri motivi, della frequenza scolastica;

d) la rinuncia deve intendersi, in ogni caso, **effettuata esclusivamente per tutto l'anno scolastico** e non è ammessa la rinuncia per singole mensilità o frazioni del mese;

e) l'istanza di rinuncia va prodotta sempre in modo scritto, **il mancato utilizzo del servizio, non equivale a tacita rinuncia** dello stesso, in tal senso non saranno ritenute valide le dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, diversi dal dirigente dell'istituto scolastico ad attestazione della mancata frequenza scolastica. All'istanza di rinuncia **dovrà essere obbligatoriamente allegata** copia conforme del certificato di malattia o del certificato di mancata frequenza da scuola, pena il rigetto d'ufficio della stessa e l'imputazione del relativo addebito delle mensilità mancanti;

f) il rimborso della quota mensile versata anticipatamente è ammissibile nei soli casi di mancata frequenza della scuola per almeno 12 (dodici) giornate scolastiche per ogni singolo mese, determinata da cause di forza maggiore debitamente documentate;

g) la quota d'abbonamento annuale è da riferirsi a 9 mensilità o comunque dal mese di inizio del servizio fino alla data di conclusione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico regionale approvato con decreto del presidente della Regione;

h) in caso di accesso al servizio nel corso dell'anno scolastico, nei soli casi in cui tale iscrizione sia ammessa dall'amministrazione, la quota a carico sarà addebitata dal mese di utilizzo del servizio;

i) la quota di iscrizione dovrà essere versata con cadenza mensile e prima dell'inizio di ogni mese;

j) il mancato versamento della quota di fruizione mensile nei termini previsti determina la decadenza dal servizio per l'intero anno scolastico, senza possibilità di richiedere nuovamente l'iscrizione, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e discrezionalmente valutati dai responsabili del servizio;

k) non potranno essere ammessi al servizio coloro che, alla data dell'iscrizione **non dovessero risultare pienamente in regola con il pagamento delle mensilità** dei precedenti anni scolastici;

l) il debito relativo al mancato pagamento delle quote di iscrizione è da ricondurre alla responsabilità genitoriale o degli altri altri soggetti che ne esercitano le funzioni e pertanto non potranno essere ammessi al servizio gli alunni facenti parte di nuclei familiari per i quali coloro che esercitano detta responsabilità genitoriale siano in debito per il mancato pagamento di quote di iscrizione al servizio per altri componenti dello stesso nucleo familiare o, comunque, in tutti i casi in cui il debito sia ad essi riconducibile;

m) unitamente alla domanda di iscrizione dovranno essere prodotti, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza dell'alunno ed una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale, attestante la mancanza di debiti pregressi per la fruizione del servizio, **anche se relativi ad altri figli**;

n) il debito relativo al mancato pagamento delle quote di iscrizione è da ricondurre alla responsabilità genitoriale o degli altri altri soggetti che ne esercitano le funzioni e pertanto non potranno essere

ammessi al servizio gli alunni facenti parte di nuclei familiari per i quali coloro che esercitano detta responsabilità genitoriale siano in debito per il mancato pagamento di quote di iscrizione al servizio per altri componenti dello stesso nucleo familiare o, comunque, in tutti i casi in cui il debito sia ad essi riconducibile;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria;

VISTI

- il Decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017);
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare ,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di prendere atto**, per le motivazioni riportate in premessa, della necessità di procedere alla conferma delle tariffe per l'anno scolastico 2023/2024 secondo lo schema seguente:

Fasce di reddito ISEE	Mensile primo figlio	Mensile secondo figlio	Mensile terzo figlio
Diversamente abili (L.104/92)	esenti	esenti	esenti
0,00-3.000,00	€ 15,00	€ 10,00	€ 8,00
3.000,01 – 6.000,00	€ 20,00	€ 16,00	€ 12,00
6.000,01 - 8.000,00	€ 24,00	€ 19,00	€ 16,00
8.000,01 – 10.000,00	€ 28,00	€ 22,00	€ 18,00
10.000,01 – 12.000,00	€ 33,00	€ 27,00	€ 21,00
12.000,01 - oltre	€ 48,00	€ 38,00	€ 31,00

3. **Di subordinare** l'accettazione delle domanda di iscrizione al servizio al versamento di una quota mensile anticipata, da corrispondere inderogabilmente entro i termini previsti per la presentazione della domanda di iscrizione, fissandone l'importo in misura pari ad una mensilità della quota di iscrizione prevista per ciascuna fascia di reddito, prevedendo la possibilità che, accertata la regolarità dei pagamenti per i mesi precedenti, tale versamento possa essere imputato alla tariffa dovuta per l'ultimo mese di fruizione del servizio nell'anno scolastico.

4. Di prevedere per l'anno scolastico 2024-2025, la seguente disciplina per l'iscrizione e la fruizione del servizio di trasporto scolastico, finalizzata ad una attività volta a ridurre le diseconomie tra il costo complessivo del servizio e le entrate da essi derivanti oltre a contrastare eventuali fenomeni di morosità, con lo specifico obiettivo di rendere sostenibile dal punto di vista finanziario e contabile il servizio di trasporto scolastico :

- a) il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città che abitano ad una distanza uguale o superiore a 1 (uno) chilometro dalla sede scolastica;
- b) l'iscrizione dovrà essere effettuata nelle modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblicato con cadenza annuale dal Comune di Crotona nella sezione "avvisi" del proprio sito istituzionale, salvo casi di forza maggiore discrezionalmente valutati dai responsabili del servizio;
- c) è consentita agli utenti la possibilità di rinunciare al servizio **nei soli casi di forza maggiore debitamente documentati**, quali, a titolo esemplificativo, la mancata frequenza determinata da malattia, il trasferimento di residenza, la cessazione debitamente documentata alla scuola, per altri motivi, della frequenza scolastica;
- d) **la rinuncia** deve intendersi, in ogni caso, **effettuata esclusivamente per tutto l'anno scolastico** e non è ammessa la rinuncia per singole mensilità o frazioni del mese;
- e) l'istanza di rinuncia va prodotta sempre in modo scritto, **il mancato utilizzo del servizio, non equivale a tacita rinuncia** dello stesso, in tal senso non saranno ritenute valide le dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, diversi dal dirigente dell'istituto scolastico ad attestazione della mancata frequenza scolastica. All'istanza di rinuncia **dovrà essere obbligatoriamente allegata** copia conforme del certificato di malattia o del certificato di mancata frequenza da scuola, pena il rigetto d'ufficio della stessa e l'imputazione del relativo addebito delle mensilità mancanti;
- f) **il rimborso** della quota mensile versata anticipatamente è ammissibile nei soli casi di mancata frequenza della scuola per almeno 12 (dodici) giornate scolastiche per ogni singolo mese, determinata da cause di forza maggiore debitamente documentate;
- g) la quota d'abbonamento annuale è da riferirsi a 9 mensilità o comunque dal mese di inizio del servizio fino alla data di conclusione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico regionale approvato con decreto del presidente della Regione;
- h) in caso di accesso al servizio nel corso dell'anno scolastico, nei soli casi in cui tale iscrizione sia ammessa dall'amministrazione, la quota a carico sarà addebitata dal mese di utilizzo del servizio;
- i) la quota di iscrizione dovrà essere versata con cadenza mensile e prima dell'inizio di ogni mese;
- j) **il mancato versamento della quota** di fruizione mensile nei termini previsti **determina la decadenza dal servizio per l'intero anno scolastico**, senza possibilità di richiedere nuovamente l'iscrizione, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e discrezionalmente valutati dai responsabili del servizio;
- k) **non potranno essere ammessi** al servizio coloro che, alla data dell'iscrizione **non dovessero risultare pienamente in regola con il pagamento delle mensilità** dei precedenti anni scolastici;
- l) il debito relativo al mancato pagamento delle quote di iscrizione è da ricondurre alla responsabilità genitoriale o degli altri altri soggetti che ne esercitano le funzioni e pertanto non potranno essere ammessi al servizio gli alunni facenti parte di nuclei familiari per i quali coloro che esercitano detta responsabilità genitoriale siano in debito per il mancato pagamento di quote di iscrizione al servizio per

altri componenti dello stesso nucleo familiare o, comunque, in tutti i casi in cui il debito sia ad essi riconducibile;

m) unitamente alla domanda di iscrizione dovranno essere prodotti, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza dell'alunno ed una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale, attestante la mancanza di debiti pregressi per la fruizione del servizio, anche se relativi ad altri figli;

n) il debito relativo al mancato pagamento delle quote di iscrizione è da ricondurre alla responsabilità genitoriale o degli altri altri soggetti che ne esercitano le funzioni e pertanto non potranno essere ammessi al servizio gli alunni facenti parte di nuclei familiari per i quali coloro che esercitano detta responsabilità genitoriale siano in debito per il mancato pagamento di quote di iscrizione al servizio per altri componenti dello stesso nucleo familiare o, comunque, in tutti i casi in cui il debito sia ad essi riconducibile;

5. **di demandare** all'ufficio pubblica istruzione tutti gli atti e gli adempimenti successivi per consentire la pubblicazione dell'avviso pubblico rivolto all'utenza per l'iscrizione al servizio per l'anno scolastico 2024/2025;

6. **di stabilire** che, per quanto non previsto nella presente deliberazione, salvo successive modifiche espresse, restano valide le tariffe dei servizi a domanda unica, ricadenti nelle competenze dei Servizi: Pubblica Istruzione, in vigore al 31/12/2023;

7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267;

8. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sull'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune Sezione trasparenza/provvedimenti degli organi politici ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 33/2013 e del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 318/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che si allegano;

Ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *“Atto di indirizzo relativo alla disciplina del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024-2025”*

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Sindaco	La Giunta Comunale
F.to Ing. Vincenzo Voce	F.to Avv. Sandro Cretella
	F.to Dott.ssa Rossella Parise
	F.to Ing. Luca Bossi
	F.to Dott.ssa Maria Bruni
	F.to Avv. Nicola Corigliano
	F.to Avv. Angela Maria De Renzo
	F.to Ing. Giovanni Greco
	F.to Avv. Filomena Pollinzi
	F.to Dott. Antonio Francesco Scandale
Il Segretario Generale F.to Dott. Andrea La Rocca	

Settore 2 - Servizi alla Persona, attività produttive e valorizzazione del territorio

Il Responsabile del Procedimento *D'ETTORIS ENRICO*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca